COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1964

relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

(64/503/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Tratttato, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Considerando che, quando i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro sono importati in altro Stato membro senza passare per un porto situato nel territorio del primo, non è possibile mettere in atto i metodi di cooperazione amministrativa previsti nella decisione 5 dicembre 1960 [1];

Considerando che tale situazione costringe i pescherecci della Comunità a far ritorno nei rispettivi Stati membri per ottenere il titolo giustificativo su presentazione del quale i prodotti della loro pesca sono ammessi negli altri Stati membri al beneficio del regime intracomunitario;

Considerando che, per ovviare a questa situazione, è necessario istituire un metodo di cooperazione amministrativa speciale che consenta ad ogni Stato membro di accertare se nella fattispecie i prodotti pescati dalle navi di un altro Stato membro sono effettivamente originari di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma e, di conseguenza, ammissibili al beneficio del regime intracomunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del Trattato, è istituito un certificato di circolazione delle merci, modello D.D. 5. Tale certificato è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro e sbarcati, nelle condizioni originarie oppure dopo aver subito un semplice trattamento per assicurarne la conservazione, in un altro Stato membro (qui appresso detto Stato membro di importazione) senza passare preventivamente par un porto situato nel territorio del primo, sono originari di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 2

1. Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 può essere utilizzato solamente se i prodotti ai quale esso si riferisce:

[1] GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.

a) sono trasportati dalla stessa nave che ha proceduto alla loro cattura, dai luoghi di pesca sino nello Stato membro d'importazione,

oppure

b) sono trasportati, a mezzo della nave che ha proceduto alla loro cattura, dai luoghi di pesca sino ad un deposito doganale situato in uno Stato o territorio associato, dal quale essi vengono avviati nello Stato membro d'importazione.

2. Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5, regolarmente compilato, costituisce titolo giustificativo per la concessione del beneficio del regime intracomunitario se i prodotti della pesca cui esso si riferisce sono destinati al consumo nello Stato membro d'importazione.

Se i prodotti della pesca ai quali esso si riferisce sono riesportati dallo Stato membro d'importazione in un altro Stato membro, il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5, regolarmente compilato, costituisce il titolo giustificativo su presentazione del quale le autorità doganali dello Stato membro di riesportazione rilasciano per i suddetti prodotti un certificato di circolazione delle merci di cui ai modelli D.D. 1 o D.D. 3 alle condizioni previste dalla decisione 5 dicembre 1960 della Commissione.

Articolo 3

Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 deve essere compilato su modulo conforme all'esemplare allegato alla presente decisione. Esso è redatto nella lingua o in una delle lingue delle Stato membro di appartenenza del peschereccio. Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

I certificati di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 sono riuniti in blocchetti contenenti dieci moduli, per ognuno dei quali vengono riempite a ricalco le copie madre e figlia.

I certificati hanno il formato di cm 21 x 30 e gli originali sono stampati su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m^2. Essi devono avere un fondo arabescato color verde in modo da far apparire qualsiasi falsificazione realizzata con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima pagina della copia originale di ogni modulo di certificato deve essere impressa una diagonale di colore azzurro che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati ed il loro montaggio in blocchetti oppure affidare tali compiti a stamperie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere fatto riferimento alla suddetta autorizzazione. Inoltre, su ogni modulo di certificato (madre e figlia) devono essere riportati il segno distintivo della stamperia autorizzata ed un numero di serie destinato a contraddistinguere ciascun documento.

Articolo 4

Un blocchetto di moduli per certificati di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 è rilasciato, su richiesta dell'armatore o del suo rappresentante, dalle autorità doganali del porto di attracco o di armamento della nave.

All'atto della consegna del blocchetto, le autorità doganali suddette compilano, su tutti i moduli che esso contiene, la parte intitolata « Visto della Dogana ».

Ogni volta che i prodotti pescati dalla nave sono sbarcati nello Stato membro d'importazione oppure in un deposito situato in uno Stato o territorio associato, il capitano della nave compila, su uno dei moduli contenuti nel blocchetto, la parte intitolata « Dichiarazione del Capitano ».

Articolo 5

La copia originale del certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5, redatta alle condizioni fissate all'articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali dello Stato membro di importazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in quest'ultimo. Dette autorità possono esigere una traduzione del certificato. Esse possono altresí, allo scopo di controllare l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato, esigere la presentazione di tutti i documenti relativi, in particolare dei documenti di bordo del peschereccio, e farsene consegnare una traduzione.

Se i prodotti della pesca indicati nel certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 hanno sostato in un deposito doganale situato in uno Stato o territorio associato, il certificato è valido soltanto se accompagnato da un attestato rilasciato dalle autorità doganali che hanno il controllo del suddetto deposito. L'attestazione deve precisare :

a) che è stata controllata l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 ;

b) che i prodotti ai quali si riferisce il suddetto certificato sono stati sotto sorveglianza doganale per tutta la durata della loro permanenza in depo-

sito e che non hanno subito altre manipolazioni oltre quelle necessarie per la loro conservazione.

L'attestato deve altresí contenere la designazione esatta del mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione dei prodotti della pesca dal deposito doganale verso lo Stato membro d'importazione.

Articolo 6

Il beneficio del regime intracomunitario è concesso anche agli imballaggi eventualmente presentati contemporaneamente ai prodotti della pesca cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 solamente se viene presentato alle autorità doganali un titolo giustificativo della loro ammissione a questo regime.

Articolo 7

Ogniqualvolta il peschereccio rientra al suo porto di attracco o di armamento, l'armatore o il suo rappresentante, se hanno fatto uso dopo la partenza dei certificati per la circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 contenuti nel blocchetto in loro possesso, sono tenuti a presentare quest'ultimo, per il controllo dei duplicati, all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Dopo ogni operazione di controllo, il blocchetto è restituito al suo titolare che potrà conservarlo sino ad esaurimento dei moduli in esso contenuti.

Articolo 8

Se, prima dell'esaurimento totale di un blocchetto di moduli di certificati per la circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5, la nave cui quest'ultimo si riferisce cessa di soddisfare a talune fra le condizioni richieste affinché i prodotti da essa pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto in questione deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Articolo 9

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del disposto della presente decisione, gli Stati membri si prestano assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci di cui al modello D.D. 5 e della esattezza delle indicazioni ivi contenute.

Articolo 10

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1º novembre 1964.

Articolo 11

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Vedere alle pagg. 2297/64, 2298/64 e 2299/64 la riproduzione delle pagg. 1, 2 e 3 del formulario D.D.5

CEE **EWG** **EEG**

D. D.5

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

A 00 000

A. VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legislazione affinché i prodotti pescati ed in seguito eventualmente trattati dalla nave sottoindicata :

Nome e tipo della nave : .....

Numero di registrazione o di immatricolazione : .....

Porto di attracco o di armamento : .....

Armatore : .....
(nome o ragione sociale ed indirizzo completo)

siano considerati come originari di ..... (Stato membro) ai sensi dell'articolo 9, § 2, del Trattato istitutivo della C.E.E.

Ufficio doganale di .....

Timbro dello ufficio

il ..... 19.....

.....
(firma del funzionario)

B. DICHIARAZIONE DEL CAPITANO

Io sottoscritto ..... (cognome e nome) capitano del ..... (nome della nave)
dichiaro che i prodotti sottoindicati :

Numero e natura degli imballaggi (1)	Designazione dei prodotti	Peso lordo

sono stati pescati dalla nave di cui sopra.

La compilazione del presente certificato è stata registrata a pagina..... del libro di bordo.

Fatto a..... il..... 19.....

.....
(firma del capitano)

(1) Se del caso, indicare « alla rinfusa ».

DOMANDA DI CONTROLLO

DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D. D. 5

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo della autenticità e della regolarità del presente certificato.

Timbro dello ufficio

Fatto a .....

il .....

.....

(firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente certificato di circolazione D. D. 5

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (1)
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni sotto riportate) (1).

Timbro dello ufficio

Fatto a .....

il .....

.....

(firma del funzionario)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Stampato da . . . . . .

CEE EWG EEG

D.D.5

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

A 000000

A. VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legislazione ..... affinché i prodotti pescati ed in seguito eventualmente trattati dalla nave sottoindicata :

Nome e tipo della nave : .....

Numero di registrazione o di immatricolazione : .....

Porto di attracco o di armamento : .....

Armatore : .....
(nome o ragione sociale ed indirizzo completo)

siano considerati come originari di ..... ai sensi dell'articolo 9, § 2, del Trattato istitutivo della C.E.E.
(Stato membro)

Timbro dello ufficio

Ufficio doganale di .....

il ..... 19.....

.....
(firma del funzionario)

B. DICHIARAZIONE DEL CAPITANO

Io sottoscritto ..... capitano del .....
(cognome e nome) (nome della nave)

dichiaro che i prodotti sottoindicati :

Numero e natura degli imballagi (1)	Designazione dei prodotti	Peso lordo

sono stati pescati dalla nave di cui sopra.

La compilazione del presente certificato è stata registrata a pagina..... del libro di bordo.

Fatto a..... il..... 19.....

.....
(Firma del capitano)

(1) Se del caso, indicare « alla rinfusa ».